



CIRCOLARE DEL LAVORO

n. 01 del 06/01/2018

In evidenza:

- Pesca marittima: indennità giornaliera 2017
- FdS: chiarimenti sulla facoltà di riscatto e ricongiunzione
- Whistleblowing: nuove tutele per chi denuncia illeciti
- Organismi paritetici: il corretto inquadramento previdenziale

QUESTA SETTIMANA SU FISCAL FOCUS

QUESTA SETTIMANA SUL QUOTIDIANO FISCAL FOCUS.....	3
PRASSI E GIURISPRUDENZA DELLA SETTIMANA.....	4
LAVORO & PREVIDENZA	5
PESCA MARITTIMA: INDENNITÀ GIORNALIERA 2017	6
FdS: CHIARIMENTI SULLA FACOLTÀ DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE	7
WHISTLEBLOWING: NUOVE TUTELE PER CHI DENUNCIA ILLECITI	8
ORGANISMI PARITETICI: IL CORRETTO INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE	9
CCNL AGENZIE DI ASSICURAZIONI IN GESTIONE LIBERA	10
SCADENZE DAL 08.01.2018 AL 13.01.2017	12

Questa settimana sul Quotidiano Fiscal Focus...

lunedì 1 gennaio 2018

martedì 2 gennaio 2018

- ❖ [EQUO COMPENSO: IL PUNTO DI VISTA DEI CDL](#)
- ❖ [DOMESTICI: ULTIMO GIRO DI BOA PER I CONTRIBUTI 2017](#)

mercoledì 3 gennaio 2018

- ❖ [VISITE FISCALI 2018: NUOVE REGOLE PER I DIPENDENTI PUBBLICI](#)
- ❖ [ORGANISMI PARITETICI: IL CORRETTO INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE](#)

giovedì 4 gennaio 2018

- ❖ [DIPENDENTI P.A.: NUOVE FUNZIONALITÀ PER LA GESTIONE DEGLI ACCREDITI FIGURATIVI](#)
- ❖ [CU 2018: LE NOVITÀ IN SINTESI](#)

venerdì 5 gennaio 2018

- ❖ [INCENTIVI ASSUNZIONE DISABILI: ESAURITE LE RISORSE DOPO POCHI GIORNI](#)
- ❖ [DOMESTICI: DISPONIBILE IL "CASSETTO PREVIDENZIALE"](#)

sabato 6 gennaio 2018

Seguici anche su: <http://www.fiscal-focus.it/lavoro/.87>

**PRASSI E
GIURISPRUDENZA
DELLA
SETTIMANA...**

Prassi e giurisprudenza della settimana

- ❖ **INPS, Circolare n. 1 del 3 gennaio 2018**
Conguaglio di fine anno 2017 dei contributi previdenziali e assistenziali.
- ❖ **INPS, Messaggio n. 20 del 4 gennaio 2018**
Legge di bilancio 2018; calendario dei pagamenti delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, delle rendite vitalizie dell'INAIL; novità sul pagamento pensioni al primo giorno bancabile del mese.
- ❖ **INPS, Messaggio n. 21 del 4 gennaio 2018**
Attività di vigilanza ispettiva – Oneri di missione.
- ❖ **INPS, Comunicato stampa del 2 gennaio 2018**
Reddito di Inclusione. Arrivate all'Inps le prime domande.
- ❖ **Ministero del Lavoro, Comunicato stampa del 2 gennaio 2018**
Da oggi, un'app per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

InPratica Lavoro

Focus Lavoro

Studio Lavoro

Giustizia & Lavoro

Casi Lavoro

Lavoro & Previdenza

Flash lavoro

L'agenda del Professionista
& CCNL della settimana

Lavoro & Previdenza n. 01 del 02.01.2018

Pesca marittima: indennità giornaliera 2017

A cura di **Daniele Bonaddio**

Premessa

L'articolo 1, comma 346, della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) ha previsto, **per l'anno 2017** e nel limite di 11 milioni di euro, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250, che sia riconosciuta **un'indennità giornaliera** onnicomprensiva pari a **30 euro**, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

Successivamente, il Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", ha ridotto l'importo a **euro 10.547.342,00**. In seguito, il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", ha ulteriormente ridotto l'importo a **euro 9.547.342,00**.

In esecuzione del comma 347 dell'articolo 1 della Legge n. 232/2016, è stato emanato il **Decreto n. 5 del 23.11.2017** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che disciplina le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al predetto comma 346.

Campo di applicazione

In caso di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla Legge 13 marzo 1958 n. 250, è concessa, per l'anno 2017, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a **30 euro**, nei limiti della risorse stanziare.

L'indennità di cui sopra **non** è riconoscibile:

1. agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato;
2. in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato.

In caso di soci proprietari dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria, sia essa di persone che di capitali.

[TORNA ALL'INIZIO](#)

FdS: chiarimenti sulla facoltà di riscatto e ricongiunzione

A cura del Centro Studi Fiscal Focus

Premessa

L'articolo 1, commi 234 e 237, della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", detta disposizioni in materia di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto ai lavoratori dipendenti delle aziende del credito ordinario e del credito cooperativo, ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Al fine di rendere operative le disposizioni di cui ai citati commi, è stato emanato il **D.M. 3 aprile 2017, n. 98998**, con oggetto "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo", pubblicato nella G.U. 14 giugno 2017, n. 136.

Riscatto e ricongiunzione

L'articolo 2 del menzionato Decreto Ministeriale, ha previsto, per il triennio 2017-2019, che il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, provvedano, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.

Art. 2 D.M. 3 aprile 2017, n. 98998

Comma 1. "Per il triennio 2017-2019 il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo provvedono a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà".

Tenuto conto delle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel triennio indicato (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019), le domande di riscatto e/o ricongiunzione di cui alla disposizione in esame potranno essere **presentate fino al 30 novembre 2019**.

[TORNA ALL'INIZIO](#)

Whistleblowing: nuove tutele per chi denuncia illeciti

A cura di **Daniele Bonaddio**

Premessa

È entrata in vigore il 29 dicembre 2017, la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Il provvedimento normativo, composto da soli 3 articoli, tutela il dipendente che segnala attività illecite nell’Amministrazione pubblica o in aziende private.

Si tratta di un testo che tutela il dipendente che segnala attività illecite nell’Amministrazione pubblica o in aziende private da parte del dipendente che ne venga a conoscenza; il provvedimento integra la normativa sulla tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato.

Whistleblower

Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’impresa/ente pubblico/fondazione; per questo decide di segnalarla.

Il “whistleblowing” è uno strumento legale – già collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna - per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio:

pericoli sul luogo di lavoro;

frodi all’interno, ai danni o ad opera dell’organizzazione;

danni ambientali;

false comunicazioni sociali;

negligenze mediche;

illecite operazioni finanziarie;

minacce alla salute;

casi di corruzione o concussione e molti altri ancora.

[TORNA ALL'INIZIO](#)

Organismi paritetici: il corretto inquadramento previdenziale

A cura di **Daniele Bonaddio**


Premessa

L'inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle casse edili, alle scuole di formazione professionale per l'edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia è rinvenibile nelle attività ausiliarie dell'edilizia, cui corrisponde il **codice statistico contributivo 11305** e **codice Ateco2007 94.11.00**.

A chiarirlo è l'INPS con la Circolare n. 193/2017, che fornisce le istruzioni finalizzate a favorire il corretto inquadramento degli organismi bilaterali che svolgono funzioni ausiliarie dell'attività principale propria delle aziende edili.

Casse edili


Nel documento di prassi l'Istituto previdenziale mette in evidenza il ruolo primario che svolgono le Casse Edili in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore dell'edilizia in qualità di Organismo paritetico.



- intervengono in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione;
- supportano le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- svolgono e promuovono attività di formazione. Su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

[TORNA ALL'INIZIO](#)

Rinnovi e ipotesi di accordo della Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro



"Accordo del 18 dicembre 2017"

CCNL Agenzie di assicurazioni in gestione libera

PARTI STIPULANTI	Anapa Rete ImpresAgenzia con l'assistenza di Confcommercio con First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Ulca-Uil.
AMBITO SOGGETTIVO	Dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera.
DECORRENZA E DURATA	Decorre dal 1° gennaio 2016 (salvo le modifiche che specificatamente decorrono dal 1° gennaio 2018) e scade il 30 giugno 2020.

Con l'accordo del 18 dicembre 2017 Anapa Rete ImpresAgenzia con l'assistenza di Confcommercio con First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Ulca-Uil Anapa Rete Impres Agenzia con l'assistenza di Confcommercio con First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Ulca-Uil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera.

L'accordo, che decorre dal 1° gennaio 2016 (salvo le modifiche che specificatamente decorrono dal 1° gennaio 2018) e scade il 30 giugno 2020.

ACCORDO IN SINTESI

NOVITÀ	<p>Aumenti periodici di anzianità: ferma restando la misura complessiva massima di 15 scatti maturabili, per gli assunti dopo la sottoscrizione dell'accordo 18 dicembre 2017, i primi 8 scatti restano biennali mentre i successivi 7 sono triennali.</p> <p>Tredicesima e quattordicesima mensilità: la tredicesima va corrisposta entro il 15 dicembre e la quattordicesima entro il 15 giugno. Entrambe sono corrisposte per anno civile di competenza 1° gennaio/31 dicembre in misura pari ad una mensilità, con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e degli assegni familiari.</p>
---------------	--

	Orario di lavoro: vengono introdotte le nuove articolazioni dell'orario di lavoro, tra loro alternative e non spettanti ai lavoratori part time ed ai lavoratori beneficiari della L. n. 104/1992.
DA RICORDARE	Minimi tabellari: aumenti stabiliti dal 1° gennaio 2018, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° giugno 2019.

Di seguito si [allega](#) l'accordo del contratto.

[TORNA ALL'INIZIO](#)

L'agenda del professionista

Scadenze dal 08.01.2018 al 13.01.2017

**MERCOLEDÌ
10 GENNAIO**

FONDO A. PASTORE – Versamento contributi
FONDO M. BESUSSO – Versamento contributi
FONDO M. NEGRI – Versamento contributi
LAVORATORI DOMESTICI – Versamento contributi

[TORNA ALL'INIZIO](#)